CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA

Art. 3

Sulle anticipazioni di cui alla presente legge il contributo statale negli interessi sara' corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-1951, per un periodo di non oltre quattro anni in misura non superiore al 2,50 per cento entro il limite complessivo di lire 180 milioni annui, corrispondente al 2 per cento sulla somma di nove miliardi di cui al precedente art. 1.

Versione in vigore dal 29 novembre 1950, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia
Estremi	Legge 27 ottobre 1950, n. 910
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-finanziamenti-per-favorire-l-industrializzazione-della/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it